

24/9

ART. 18 LEGGE FALLIMENTARE

N. 422/12 R.G.

SENTENZA N. 1237

REPERTORIO N. 1274

28 SET. 2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE  
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- dott. Giulio De Simone
- dott. Pietro Mascagni
- dott. Edoardo Monti

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo ex art. 18 l.f. proposto

da

- Editoriale Olimpia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco D'Angelo per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze piazza Indipendenza 21 presso lo studio del medesimo

- reclamante -

contro

- Fallimento Editoriale Olimpia s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pabis Ticci, con domicilio eletto in Firenze via S. Egidio 16 presso lo studio del medesimo

- reclamato -

- Vannucci Gianna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Vitale, con domicilio eletto in Firenze via Tornabuoni 1 presso lo studio della medesima

- reclamato -

- Pandolfini Valerio, rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Pucci, con domicilio eletto in Roma via Collatina 76 presso lo studio del medesimo

- reclamato -

avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale Firenze in data 11-13 gennaio 2012 n. 75 (n. 10/2012 R.F.) a seguito della improcedibilità

del concordato preventivo;  
sulle seguenti

## CONCLUSIONI

- per il fallito reclamante:

*revocare la sentenza dichiarativa di fallimento della Editoriale Olimpia, con ogni  
conseguenziale pronuncia, con vittoria di spese ed onorari*

- per il fallimento reclamato:

*rigettare il reclamo avverso la sentenza di fallimento*

- per il Pubblico Ministero:

*visto, non si esprime nel merito del reclamo*

- per Vannucci:

*si rimette a giustizia*

- per Pandolfini:

*confermare la dichiarazione di fallimento e rigettare le avverse istanze e  
considerazioni, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con vittoria  
di spese*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14 giugno 2011 ed integrato il 27 giugno 2011, la Editoriale Olimpia s.p.a. presentava al Tribunale di Firenze una domanda di concordato preventivo, proponendo di pagare al 10% i creditori chirografari (indicati in € 5.779.173), nonché al 100% i creditori privilegiati (indicati in € 6.699.585) e le spese in prededuzione (stimate in € 550.000), attraverso la cessione di tutto il proprio patrimonio (stimato € 7.870.000, anche in forza delle offerte di affitto e/o di acquisto già raccolte).

Ammessa la procedura con decreto del 13 luglio 2011, il commissario giudiziale, nella relazione ex art. 172 l.f., riduceva ad € 7.193.000 la stima delle attività realizzabili, calcolava in € 1.753.505 le spese in prededuzione, determinava in € 8.547.993 i debiti privilegiati ed in € 4.957.175 i debiti chirografari, evidenziando così l'insostenibilità della proposta.

Con sentenza del 11 gennaio 2012, il Tribunale, negati i presupposti del concordato preventivo, lo dichiarava improcedibile e dava luogo al fallimento.

Con reclamo ex art. 18 l.f. depositato il 7 marzo 2012 presso la cancelleria di

questa Corte, la società fallita proponeva opposizione, contestando il potere del Tribunale *“di sindacare la fattibilità/attuabilità del concordato preventivo”* (pag. 4 reclamo). Nella visione della difesa reclamante, la riforma del diritto fallimentare ha reso i creditori protagonisti esclusivi della scelta, riducendo il ruolo del giudice al controllo della correttezza e veridicità dei dati esposti dal debitore, nonché al rispetto delle regole che permettono l'espressione del voto sulla base di un *“consenso informato”*, senza mai espropriare i diretti interessati dalla possibilità di decidere *“in merito alla convenienza delle prospettive realizzabili in concreto”* (pag. 5 reclamo). Per conseguenza, *“il giudizio sulla fattibilità del piano concordatario doveva essere rimesso ai creditori ai quali doveva essere consentito di esprimere il voto ... senza concludere per l'improcedibilità della domanda”*. Se così fosse stato, la proposta sarebbe stata presumibilmente approvata *“anche alla luce delle considerazioni del commissario giudiziale”*, il quale nella propria relazione aveva riconosciuto la convenienza delle offerte subordinate alla omologazione del concordato *“sia per l'acquisto degli immobili che delle testate”*.

La curatela si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del gravame e altrettanto il creditore istante per il fallimento Pandolfini Valerio, mentre Vannucci Gianna, in posizione analoga, si rimetteva a giustizia.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio odierna.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La riforma avviata dal legislatore nel 2005 e portata a termine nel 2007 ha profondamente innovato la fisionomia tradizionale del concordato preventivo: da strumento concepito per evitare il fallimento dell'imprenditore meritevole che fosse in grado di offrire ai creditori una soluzione alternativa più conveniente entro una soglia soddisfattiva minima, il concordato preventivo si è fatto strumento per sistemare l'insolvenza sulla base di un accordo di sapore transattivo tra l'imprenditore e la massa dei creditori, in un quadro procedurale garantito dagli organi di giustizia e, appunto per questo, capace di vincolare anche i dissenzienti conseguendo efficacia *erga omnes*. La spinta evolutiva sfociata nella novella ha

emancipato la procedura da ogni retaggio di etica imprenditoriale per dare spazio alla libertà di autodeterminazione, forse troppo ottimisticamente supposta efficiente, degli interessi coinvolti nel dissesto:

- in primo luogo, l'interesse del debitore verso uno strumento esecutivo meno invasivo del fallimento, che lo esonera da ogni personale conseguenza afflittiva del dissesto, non comporta lo spossessamento dei beni, estingue per sempre l'indebitamento ed agevola la ripresa dell'attività commerciale;
- in secondo luogo, l'interesse dei creditori verso una esecuzione concorsuale economicamente favorevole, meno dispendiosa, strutturalmente più agile e veloce del fallimento;
- in terzo luogo, l'interesse pubblico alla conservazione della capacità produttiva e dei posti di lavoro, nella speranza che l'impresa, depurata dai debiti, possa tornare a contribuire alla crescita economica della collettività.

Per accontentare tutti, mentre il cancello d'ingresso alla procedura era nel sistema precedente sbarrato da una rigida griglia di requisiti oggettivi e soggettivi, destinati addirittura ad infittirsi nella fase dell'omologazione, oggi, messo da parte ogni intento punitivo o premiale, la strada del concordato preventivo è stata aperta anche alla più miserevole delle proposte, lasciando alla sovrana determinazione dei creditori la facoltà di mandarla avanti, oppure di alzare l'argine, incanalando la riposta alla decozione dell'impresa verso la soluzione fallimentare.

Nella dialettica tra debitore e creditori, il ruolo del giudice oscilla nella dottrina e nella giurisprudenza fra gli estremi opposti del controllo formale e del controllo sostanziale. Il primo, di tipo valutativo, volto a verificare la presenza dei documenti necessari ed il rispetto delle modalità procedurali attraverso le quali deve esprimersi l'approvazione del ceto creditorio. Il secondo, di tipo valutativo, volto a verificare l'adeguatezza e la fattibilità del piano di risanamento in cui si articola la proposta concordataria.

Il sottofondo normativo che chiama alla riflessione ermeneutica può essere sintetizzato come segue: l'art. 173 comma 3 l.f. impone la dichiarazione di fallimento *“se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”*; l'art. 161 l.f. prevede che la

domanda di ammissione alla procedura sia corredata dalla relazione di un professionista abilitato *“che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”*; l'art. 162 l.f. dispone che, quando il Tribunale *“verifica che non ricorrono i presupposti”* di cui all'art. 161 l.f., *“dichiara inammissibile la proposta di concordato e ... dichiara il fallimento del debitore”*; l'art. 186 l.f. stabilisce infine che *“ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento”*.

Il fatto che il legislatore abbia rinunciato ad imporre percentuali di pagamento minime, vincoli inderogabili di convenienza comparativa, schemi predeterminati di realizzazione dell'attivo e persino rigide distinzioni categoriali tra creditori, consentendo al debitore di allettare questi ultimi *“attraverso qualsiasi forma”* (art. 160 l.f.) di sistemazione dell'insolvenza possa uscire dalla fantasia negoziale, deve evidentemente coniugarsi con la piena libertà del ceto creditorio di valutare i contenuti della proposta, tuttavia questo non implica che nello scrutinare l'ammissibilità del concordato il compito del giudice debba esaurirsi nel rito senza curarsi del merito. Al contrario, proprio la trasformazione della procedura in senso marcatamente negoziale rende necessario che i presupposti di ammissibilità siano attentamente vagliati sotto il profilo dell'adeguatezza e della fattibilità. Pertanto, se il giudice non è più chiamato a sindacare la convenienza del concordato, è tuttavia tenuto a controllare che la proposta sia redatta in modo coerente, completo e compatibile coi fatti, in modo da consentire ai destinatari di accettarla o respingerla con cognizione di causa. In tale prospettiva, l'esame dei requisiti di ammissione non può prescindere dai contenuti concreti, non perché questi debbano soggiacere al gradimento del Tribunale, ma perché occorre garantire ai creditori la possibilità di manifestare la loro opinione al riguardo in un quadro chiaro e realistico.

Il concetto di *“fattibilità”*, del resto, non è stato inventato da esegeti nostalgici dell'interventismo del giudice, è stato testualmente introdotto dal legislatore: se ai fini dell'ammissione della procedura il professionista del debitore deve attestare la *“fattibilità”* del piano (art. 161 l.f.); se il commissario giudiziale deve redigere una relazione particolareggiata sul tema (art. 172 l.f.); se il giudice, anche alla luce di tale relazione, deve dichiarare il fallimento quando vengono a mancare le

condizioni previste per l'ammissione del concordato (art. 173 ult. c. l.f.); allora bisogna concludere che l'inattuabilità del piano si traduce nell'inammissibilità della proposta. Supponendo, per assurdo, che il professionista dello stesso debitore ammetta la non fattibilità del piano, risulterà del tutto ovvia la non ammissibilità della proposta. Allo stesso modo, per simmetria logica, non v'è alcuna ragione di far votare i creditori quando la prognosi negativa, al di là di ogni approssimazione estimativa, emerge dai controlli eseguiti dal commissario giudiziale sulla fattibilità malamente attestata dal professionista. Come osservato dal Tribunale, il primato valutativo dei creditori ha un significato dove vi siano spazi di valutazione soggettiva, ma lo perde ove sia accertata l'impossibilità oggettiva di eseguire il piano di risanamento. Sarebbe una pura e semplice perdita di tempo sottoporre ai creditori l'opportunità di un risultato annunciato a parole che già si conosce essere irraggiungibile nei fatti. Fuori dai margini di fattibilità, non resta che l'impossibilità, scevra da ogni discrezionalità valutativa. Non avrebbe senso perfezionare una sistemazione concorsuale destinata a rimanere inadempita e quindi ad essere risolta.

Nella fattispecie concreta, il commissario giudiziale ha smentito coi numeri dell'attivo e del passivo la sostenibilità della proposta concordataria proveniente dalla Editoriale Olimpia s.p.a.. Né in primo grado, né in secondo grado, la correttezza della revisione critica effettuata dal commissario è mai stata contestata dal debitore. La difesa reclamante si limita a sollevare questioni di principio, non dice che il piano concordatario era realizzabile, dice che su di esso avrebbero comunque dovuto decidere i creditori e non il giudice. Ma decidere che cosa, se il piano non era realizzabile? Non v'è chi non veda che la possibilità oggettiva viene prima dell'opportunità soggettiva. Dunque il Tribunale, sancendo l'improcedibilità (l'inammissibilità sopravvenuta) della proposta di concordato preventivo, non ha anticipato una valutazione negativa di merito spettante ad altri, bensì ha compiuto una delibazione preliminare di altro tipo, posta sul piano asettico dell'impossibilità logico/fattuale, che inderogabilmente gli compete nel sistema.

Il reclamo va conseguentemente respinto. L'opinabilità delle questioni giuridiche affrontate, sulle quali non si è ancora formato un orientamento

giurisprudenziale univoco (cfr. Cass. n. 18864/2011 e Cass. n. 18987/2011), fanno ritenere equa e conforme a giustizia la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento di reclamo. Ogni altra questione resta assorbita o superata.

P.Q.M.


la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Firenze in data 11 gennaio 2012 dichiarativa del fallimento della Editoriale Olimpia s.p.a., spese del procedimento interamente compensate tra le parti.

Firenze, 18 settembre 2012

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
il 28 SET. 2012



Dr.ssa Serena Baldi

IL CASO.it